COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n.4 dell'11.2.1998, modificata con deliberazione consiliare n.33 del 20.4.1998, ravvisata priva di vizi dal dal Co.Re.Co. nella seduta del 23.04.1998 al n.27591/21311, modificato con deliberazione n.20 del 18.05.2001 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 6 del 27/04/2016

INDICE

Titolo I: Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 1 - Diramazione degli avvisi di convocazione
Art. 2 - Termine per la consegna degli avvisi di convocazione
Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti
Art. 3 - Contenuto degli avvisi di convocazione
Art. 4 - Luogo dell'adunanza
Art. 5 - Elenco degli affari da trattare (ordine del giorno)
Art. 6 - Continuazione di seduta e seconda convocazione
Titolo II: Adempimenti preliminari alle sedute
Art. 7 - Deposito dei documenti
Art. 8 - Numero legale per la validità delle sedute

Art.10 - Presidenza del Consiglio

Titolo III: Svolgimento delle sedute
Art.11 - Apertura delle sedute - sospensione
A . 10 D 1 H D 1

Art.12 - Poteri della Presidenza

Art.13 - Modalità delle discussioni

Art.14 - Regole per la discussione delle proposte

Art.15 - Interventi dei Consiglieri

Art.16 - Ordine durante le sedute - sanzioni disciplinari

Art.17 - Questioni pregiudiziale e sospensive

Art.18 - Richiesta di intervento per fatto personale

Art.19 - interventi conoscitivi

Art.20 - dichiarazioni di voto

Titolo IV: Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art.21 - Comunicazioni del Presidente

Art.22 - Delle Interrogazioni, Interpellanze e mozioni

Art.23 - Delle Interrogazioni

Art.24 - Svolgimento delle interrogazioni

Art.25 - Risposta scritta alle interrogazioni

Art.26 - Delle Interpellanze

Art.27 - Modalità della trattazione delle interpellanze

Art.28 - Delle Mozioni

Art.29 - Svolgimento delle mozioni

Art.30 - Votazione delle mozioni

Art.31 - Approvazione di documenti, ordini del giorno

Art.32 - Mozione di sfiducia

Titolo V: Pubblicità delle sedute

Art.33 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

Art.34 - Presenze nelle sedute segrete

Titolo VI: Operazioni di votazione

Art.35 - Sistemi di votazione

Art.36 - Priorità nelle votazioni

- Art.37 Votazione palese
- Art.38 Votazione segreta
- Art.39 Sistemi particolari di votazione: voto limitato ABROGATO
- Art.40 Sistemi di votazione e pubblicità o meno delle sedute consiliari
- Titolo VII: Adempimenti successivi alla votazione
- Art.41 Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione
- Art.42 Calcolo della maggioranza
- Art.43 Computo dei votanti
- Art.44 Parità di voti e votazioni inefficaci
- Art.45 Irregolarità nella votazione
- Titolo VIII: Verbali delle adunanze del Consiglio comunale
- Art.46 Verbali delle deliberazioni
- Art.47 Approvazione dei verbali delle deliberazioni
- Art.48 Esclusione del Segretario Comunale dalla seduta
- Art.49 verbale della seduta segreta
- Titolo IX: Attività di controllo tecnico-politico del consiglio sugli atti della Giunta e richiesta di controllo preventivo eventuale di legittimità sugli atti del Consiglio comunale Modalità attuative ABROGATO
- Art.50 Il controllo sugli atti della Giunta da parte dei Consiglieri ABROGATO
- Art.51 Controllo eventuali di legittimità della delibere consiliari ABROGATO
- Art.52 trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale ai Capigruppo ABROGATO
- Titolo X: prerogative e adempimenti dei consiglieri comunali
- Art.53 Consiglieri Comunali
- Art.54 decadenza dalla carica di consigliere comunale
- Art.55 Dimissioni dalla carica di consiglieri e surrogazione
- Titolo XI- Commissioni consiliari
- Art.56 Istituzione
- Art.57 Costituzione
- Art.58 Composizione
- Art.59 Notizie sulla costituzione
- Art.60 Insediamenti
- Art.61 Indagini conoscitive
- Art.62 Funzionamento
- Art.63 Commissioni temporanee o speciali
- Titolo XII Gruppi consiliari
- Art.64 Costituzione
- Art.65 Notizie sulla costituzione
- Art.66 Conferenza dei capigruppo
- Art.67 Conferenza dei capi

Disposizioni transitorie e finali

- Art.68 Disposizioni transitorie e finali
- Art.69 Diffusione del regolamento
- Art.70 Entrata in vigore del presente regolamento

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Art.1 Diramazione degli avvisi di convocazione.

- 1. La convocazione dei Consiglieri e' disposta dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale cui compete pure la determinazione del giorno e dell'ora della seduta. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è disposta dal Vice Sindaco, se Consigliere Comunale, .
- 2. Detta convocazione avviene mediante avvisi da pubblicarsi all'albo on line, sul sito web del Comune e da affiggersi nei luoghi pubblici e negli spazi dedicati.

Art.2

Termine per la consegna degli avvisi di convocazione. Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.

- 1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi inviati attraverso posta elettronica -anche non certificata- con ricevuta che deve pervenire entro 48 ore. Qualora la ricevuta dia esito negativo si provvede attraverso comunicazione SMS, valida quale riscontro di avvenuta ricezione, oppure, in ultima istanza, si provvede con apposita telefonata ai recapiti indicati all'ufficio segreteria da parte di ciascun consigliere.
- 2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stata ottenuta la ricevuta di riscontro per assenza del destinatario. Il Consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modifica del proprio indirizzo e.mail e numero telefonico.
- 3. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere inoltrato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione, e per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima. Sono sedute ordinarie quelle fissate per l'approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del conto consuntivo.
- 4. Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va inoltrato almeno 24 ore prima. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante pubblicazione all'Albo On line almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 5. La convocazione straordinaria del Consiglio Comunale può essere richiesta da 1/5 dei Consiglieri Comunali e può riguardare tutti gli argomenti d'interesse comunale. Detta convocazione deve essere disposta dal Sindaco entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6. La convocazione deve essere presentata sotto forma di ODG, Mozione, Interpellanza o altra forma documentale che possa dar luogo ad un atto deliberativo;
- 7. Qualora detta richiesta di convocazione non riguardi materie espressamente devolute dalla legge alle competenze del Consiglio ovvero sia talmente generica da non rendere comprensibile l'oggetto della materia il Sindaco non e' tenuto a convocare il Consiglio. Della mancata convocazione, per i motivi sopra indicati, il Sindaco dà notizia e risposta motivata agli interessati entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.3 Contenuto degli avvisi di convocazione.

- 1. L'avviso di convocazione deve contenere:
- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più' sedute, ovvero di prima o seconda convocazione;
- b) la specificazione del tipo di seduta, cioe' se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria ovvero di urgente convocazione;
- c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno) e ove già predisposti in formato digitale, gli schemi delle proposte di deliberazione posti in approvazione;
- d) la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- e) la data dell'avviso;
- 2. Qualora gli schemi delle proposte non fossero predisposti al momento dell'avviso, gli stessi verranno comunque inviati successivamente entro i termini di cui all'art.7.

Art.4 Luogo dell'adunanza.

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Comune.
- 2. Per giustificati motivi il Consiglio si può riunire in altra sede del territorio comunale e di ciò il Sindaco deve informare i consiglieri con l'avviso di convocazione e dovrà essere data adeguata pubblicità alla cittadinanza con avvisi pubblici.

Art.5 Elenco degli affari da trattare (ordine del giorno).

- 1. L'elenco degli oggetti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco con contributo propositivo da parte della conferenza dei capigruppo di cui all'art. 67 del presente Regolamento ad eccezione delle sedute urgenti (24 ore).
- 2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa, e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione dei problemi che debbono essere trattati.
- 3. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.
- 4. Il Consiglio può comunque deliberare su oggetti non inclusi nell'ordine del giorno qualora la proposta di discussione venga accettata nel corso della seduta da tutti i consiglieri in carica. Tale ipotesi è consentita solo nel caso in cui la proposta non necessiti dei pareri tecnici e contabili di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000.
- 5. Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Sindaco previa deliberazione con voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

Art.6 Continuazione di seduta e seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

- 2. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione, con avviso inviato almeno un giorno prima della riunione, qualora la data non risulti indicata in quello per la prima.
- 3. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma.
- 4. Gli aggiornamenti di seduta sono disposti su proposta del Sindaco dal Consiglio Comunale; di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti nei modi di cui al precedente articolo 2.
- 5. L'ordine del giorno di seconda convocazione può essere integrato con nuove proposte qualora siano sopravvenute urgenze che legittimino l'inserimento di proposte aggiuntive. Analogamente si provvede per le sedute di prosecuzione della 1[^] convocazione, sempre rispettando il limite del deposito degli atti previsto nel successivo art.7.

TITOLO II: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE.

Art.7 Deposito dei documenti.

- 1. Le proposte di deliberazione inserite nell'ordine del giorno, corredate dai necessari documenti per poter essere esaminate sono depositati, a disposizione dei Consiglieri, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio per le sedute Ordinarie, presso la Segreteria del Comune e 3 giorni prima per le sedute straordinarie, preferibilmente su supporto informatico adeguato a seconda del tipo di documento. Si deroga al presente comma esclusivamente per l'ipotesi prevista all'art.5, comma 4 e all'art.2 comma 4.
- 2. Le proposte di delibera sono sempre inviate via mail ai consiglieri entro il medesimo termine di cui al comma 1 salvo laddove, per problemi strettamente informatici, ciò non sia possibile. Di tale evenienza viene data informazione ai consiglieri a mezzo mail che potranno pertanto acquisire le proposte in forma cartacea presso gli uffici comunali o a mezzo chiavetta usb.

Art.8 Numero legale per la validità delle sedute.

- 1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale è necessaria la presenza di almeno la metà dei Componenti assegnati . Se all'ora fissata dall'avviso di convocazione non sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente, trascorsa mezz'ora, rinvia la seduta ad altro giorno in seconda convocazione
- 2. Il presidente ove accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta fino a quando non sia presente in aula detto numero .Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta.
- 3. In qualsiasi momento del corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.
- 4. I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza, solo qualora questa influisca al momento del voto.

Art.9 Numero legale per la validità delle deliberazioni.

- 1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, fatti salvi casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2. Dal numero dei votanti, pure concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, devono essere esclusi:
- i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria non partecipazione al voto. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il piu' anziano giovane di età.
- 3. Nei casi in cui sia prevista la nomina dei rappresentanti della minoranza o l'elezione sia prevista con voto limitato risulta eletto il candidato della minoranza

Art.10 Presidenza del Consiglio.

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, salva diversa disposizione di legge. In casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo, la Presidenza del collegio è affidata al Vice Sindaco purchè Consigliere Comunale e, in caso di assenza di questi ad altro Assessore.
- 2. În assenza o impedimento dei soggetti di cui al punto 1) la presidenza viene assunta dal Consigliere che abbia ottenuto la maggior cifra di voti.
- 3. La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal Sindaco neo eletto.

TITOLO III: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.

Art.11 Apertura di seduta - sospensione.

- 1. Dopo l'appello, constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.
- 2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito delle registrazioni foniche e ,ove predisposto delle eventuali trascrizioni delle sedute precedenti e dei verbali delle deliberazioni adottate nelle stesse, invitando chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni..
- 3. Nel caso non vengano fatte osservazioni gli atti di trascrizioni e i verbali si ritengono approvati senza formale votazione. Occorrendo la votazione ha luogo per alzata di mano. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche delle quali verrà dato atto nell'originaria deliberazione cui si riferisce.
- 4. Il consiglio Comunale esamina gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nell'ordine in cui sono iscritti. Il Presidente può proporre di modificare l'ordine degli argomenti all'ordine del giorno e la proposta si intende accettata se ottiene la maggioranza dei consiglieri presenti al voto, per alzata di mano. Lo stesso può essere richiesto da ciascuno dei Consiglieri Comunali e approvato come sopra. Nel caso in cui all'ordine del giorno del Consiglio sia prevista l'approvazione del bilancio annuale, del bilancio di previsione o delle relazioni programmatiche tali oggetti dovranno essere posti obbligatoriamente al primo punto dell'ordine del giorno e non sarà possibile passare alla discussione degli ulteriori punti se non dopo la loro approvazione.
- 5. Il Presidente tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità può disporre, previa votazione, la sospensione della seduta.
- 6. Il Consiglio Comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi Consiliari o di uno o più Consiglieri.
- 7. Qualora la natura dei provvedimenti richieda particolari approfondimenti alle sedute del Consiglio Comunale partecipa, oltre al Segretario, anche il Responsabile dell'Area interessata.
- 8. Prima dell'inizio della discussione del primo punto all'ordine del giorno i Consiglieri Comunali possono presentare al Sindaco brevi domande, raccomandazioni, sottolineature, richieste di informazioni o chiarimenti nell'arco massimo di 15 minuti e senza possibilità di replica alla relativa risposta. Tali domande,a pena della loro inammissibilità, dovranno venire anticipate via mail all'indirizzo del Sindaco e dell'Ufficio Segreteria almeno 48 ore prima della seduta consiliare o in alternativa consegnate a mano entro il medesimo termine. Il Sindaco procede durante la seduta consiliare alla lettura delle domande pervenute entro detto termine e potrà rispondere, o riservarsi di rispondere entro la seduta consiliare successiva e comunque entro i 15 giorni successivi via mail nel caso non vi siano sedute utili.
- 9. Il termine di 48 ore di cui al precedente comma potrà essere derogato in occasione di fatti o accadimenti di rilevanza straordinaria avvenuti nelle 48 ore antecedenti la seduta consiliare. In tale caso si deroga alle formalità di cui al precedente comma 8 e le domande possono venire presentate oralmente durante la seduta consiliare.

Art.12 Poteri della Presidenza.

1. Al Presidente spetta il compito di garantire l'ordinato svolgimento dell'adunanza , l'osservanza della legge, la regolarità delle discussioni e la corretta adozione delle deliberazioni.

2. Il Presidente ha il diritto di dare comunicazioni in qualunque momento della seduta, anche su materie non iscritte all'ordine del giorno

Art.13 Modalità delle discussioni.

- 1. Il Presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno, relazionando direttamente o favorendo l'esposizione dei relatori interessati ed aprendo successivamente la discussione generale.
- 2. Il Presidente dichiara la chiusura della discussione, dopo che il dibattito si è sufficientemente svolto.
- 1. La chiusura della discussione può essere richiesta, altresì, da almeno la metà dei Consiglieri quando, intervenuto almeno un Consigliere per gruppo, le ulteriori richieste abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, in tal caso il Presidente porrà ai voti detta richiesta.
- 2. Se nessuno chiede la parola, ovvero quando la discussione è dichiarata chiusa, il Presidente dispone la messa in votazione della proposta.

Art.14 Regole per la discussione delle proposte.

- 1. La discussione è diretta dal Presidente che concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
- 2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni.
- 1. Il Presidente può richiamare all'ordine i consiglieri che con il loro comportamento turbano l'ordine dell'adunanza, e può togliere loro la parola, dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi, fino alla conclusione della trattazione dell'argomento in discussione;
- 1. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art.15 Interventi dei Consiglieri.

- 1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio.
- 2. Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto in discussione.
- 3. Nessun Consigliere può parlare più' di due volte sullo stesso argomento.
- 4. Sono espressamente vietate le discussioni o spiegazioni a dialogo.
- 5. Nessun intervento potrà avere durata superiore a 10 minuti (fatta eccezione per il relatore) e la replica a 5 minuti. La durata degli interventi e replica è raddoppiata in sede di discussione del Bilancio di previsione, del conto consuntivo e di altri argomenti di rilevanza particolare secondo la valutazione del Presidente.
- 5. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

- 5. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosti dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi; può togliergli la parola se quello persista nel suo atteggiamento.
- 6. Il diritto di critica dei Consiglieri riguarda unicamente atteggiamenti e comportamenti di rilevanza politico-amministrativa.

Art. 16 Ordine durante le sedute - Sanzioni disciplinari

- 1. Il pubblico può assistere alle sedute nello spazio ad esso riservato, stando in silenzio ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione. La Polizia Locale eventualmente di servizio nello spazio riservato al pubblico, cura perché tale disposizione sia esattamente osservata e fanno eseguire gli ordini impartiti dal Presidente.
- 2. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente, si ha la sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e una nuova convocazione del Consiglio comunale.

Art.17 Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. Ogni Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che l'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 2. Le questioni sono discusse prima che inizi o continui la discussione: questa prosegue solo se il Consiglio non le respinge a maggioranza assoluta. Se la questione sospensiva è accolta il Consiglio decide sulla scadenza della stessa. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 3. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro. Gli interventi sulle questioni non possono eccedere ciascuno i 5 minuti.
- 4. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.

Art.18 Richiesta di intervento per fatto personale.

- 1. Costituisce fatto personale essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti che non condivide oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2. Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito.
- 3. Il consigliere che con le sue affermazioni ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art.19 Interventi conoscitivi

1. Il presidente può proporre durante le sedute di acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili per la discussione, invitando il Segretario Comunale, i revisori dei conti, nonché gli amministratori di enti ed aziende partecipate dal Comune e qualsiasi altra persona a fornire utili elementi di valutazione, senza interrompere la seduta.

Art.20 Dichiarazione di voto.

- 1. Dopo la chiusura della discussione può esser concessa la parola per sola dichiarazione di voto.
- 2. Essa consiste nell'esposizione sintetica fatta dai rappresentanti dei gruppi Consiliari o individualmente dai Consiglieri che lo ritengano, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo al voto sulla proposta oggetto della discussione appena conclusasi.
- 3. La dichiarazione di voto su espressa richiesta del Consigliere può essere trascritta sotto dettatura ovvero contestualmente consegnata in forma scritta al Segretario, salvo quanto previsto dall'art.46
- 4. Dopo di che, il Presidente mette in votazione la proposta.
- 5. Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola.

TITOLO IV: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

Art.21 Comunicazioni del Presidente.

1. Il Presidente può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno e le stesse non danno luogo a discussioni nè a votazioni.

Art.22 Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

- 1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.
- 2. Le interrogazioni e le interpellanze e le mozioni non danno luogo alla convocazione del Consiglio, salvo quanto previsto dal successivo art.32 per la mozione di sfiducia.

Art.23 Delle interrogazioni.

- 1. L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze.
- 2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune; esse sono poste, secondo la data di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile e non ancora indetta.
- 1. Il Presidente dà lettura delle interrogazioni secondo l'ordine di trattazione previsto dall'avviso di convocazione.
- 2. Il Sindaco stesso o l'Assessore competente rispondono subito tranne i casi in cui si dichiari di dover differire la risposta per l'acquisizione di ulteriori nuovi elementi, impegnandosi, in quest'ultimo caso a rispondere nella seduta successiva.

Art.24 Svolgimento delle interrogazioni.

- 1. Le risposte del Sindaco e/o degli Assessori su ciascuna interrogazione possono dar luogo a una sola replica di durata non superiore a cinque minuti da parte dell'interrogante, il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta.
- 2. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 3. Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione.
- 4. L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Presidente di decadenza dell'interrogazione.

Art.25 Risposta scritta alle interrogazioni.

- 1. Nel presentare un'interrogazione il consigliere deve dichiarare se intende avere risposta scritta.
- 2. In quest'ultimo caso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il Sindaco dà la risposta scritta all'interrogante.

Art.26 Delle interpellanze.

- 1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
- 2. Le interpellanze sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune ed inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale nell'apposito elenco con gli stessi criteri previsti per le interrogazioni.

Art.27 Modalità della trattazione delle interpellanze.

- 1. L'interpellante o uno dei firmatari, nel caso che i proponenti siano piu' di uno, ha la facoltà di illustrare il contenuto della propria interpellanza, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta dal Sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.
- 3. Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri il diritto di svolgimento e di replica competono ad uno solo di essi, cioè al primo firmatario, salvo diverso accordo tra gli interpellanti.
- 4. L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Presidente di decadenza dell'interpellanza.
- 5. Nel caso in cui l'interpellante sia giustificatamente assente per la trattazione dell'interpellanza deve delegare per iscritto altro consigliere del proprio gruppo

Art.28 Delle mozioni.

- 1. La mozione è diretta a promuovere una discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune, che abbia già formato o meno oggetto di interrogazione o di interpellanza al fine di pervenire ad un voto del Consiglio.
- 2. Essa è presentata per iscritto e deve concludersi con una deliberazione del Consiglio sull'argomento.
- 3. Viene inserita, nell'ordine della trattazione dei lavori di una seduta immediatamente successiva, per la quale non sia ancora stato inviato avviso di convocazione. L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte di uno dei firmatari. Più' mozioni relative ad oggetti simili collegati possono essere trattate in una sola discussione.
- 4. Nella discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore a cinque minuti, ogni consigliere e ogni assessore. Tale tempo individuale massimo di intervento può anche essere cumulato in un unico intervento per ciascun gruppo consiliare sulla base del numero dei

consiglieri presente alla seduta. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art.29 Svolgimento delle mozioni

- 1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.
- 1. Nel corso della discussione su una mozione è possibili presentare richieste volte a chiarire il contenuto.

Art.30 Votazione delle mozioni

- 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2. Le mozioni si intendono approvate con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

Art.31 Approvazione di documenti, ordini del giorno

- 1. Ogni consigliere può presentare al consiglio documenti e ordini del giorno sulle materie in discussione.
- 2. Tali ordini del giorno e documenti possono essere votati nel testo proposto ovvero integrati e modificati nel corso della seduta. Essi si intendono approvati con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

Art. 32 Mozione di sfiducia.

- 1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne implicano le dimissioni.
- 2. Tuttavia, il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale

TITOLO V: PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE.

Art.33 Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari.

- 1. Di regola le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:
- a) Seduta segreta di pieno diritto. Il pubblico è interdetto dalla sala consiliare allorquando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti o demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, a questioni su una o più' persone determinate e su dipendenti comunali.
- a) Seduta segreta per dichiarazione del Consiglio. Qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta a maggioranza dei voti una deliberazione motivata intesa a stabilire che la seduta debba essere segreta. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constatare espressamente nel verbale.

Art.34 Presenze nelle sedute segrete.

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri, il Segretario Comunale, oltre agli impiegati incaricati di altre mansioni inerenti alla seduta, che sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 34/bis Riprese audiovisivi

Per assicurare il rispetto dei diritti della cittadinanza e per una più larga diffusione dei lavori del Consiglio, il Comune potrà dotarsi, nel rispetto della normativa sulla Privacy, di un sistema audiovisivo per la ripresa e la trasmissione delle sedute anche via internet (in tempo reale o meno). La disciplina delle riprese audiovisive così come delle registrazioni fonetiche sarà oggetto di apposito regolamento.

TITOLO VI: OPERAZIONI DI VOTAZIONE.

Art.35 Sistemi di votazione.

- 1. La votazione non può aver validamente luogo se i Consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dall'art.8 del presente Regolamento.
- 2. Di regola le votazioni hanno luogo con procedura palese e secondo quanto previsto dall'art.21 dello Statuto.
- 3. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, compresa la nomina.

Art.36 Priorità nelle votazioni.

- 1. Le operazioni di voto seguono il seguente ordine:
- a) innanzitutto vanno votate le questioni pregiudiziali;
- b) successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla proposta.
- c) da ultimo viene messa ai voti la proposta.

Art.37 Votazione palese.

1. La votazione palese può essere eseguita in modi diversi purchè tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

Art.38 Votazione segreta.

- 1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede. In ogni caso il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.
- 2. Prima della votazione il Presidente nomina 3 scrutatori scelti a sua discrezione tra i Consiglieri presenti di cui almeno 1 della minoranza.
- 1. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno 1 dei 3 scrutatori e dal Segretario.
- 2. La circostanza dell'esecuzione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art.40

Sistemi di votazione e pubblicità - o meno - delle sedute consiliari.

- 1. I sistemi di votazione sono i seguenti:
- a) in seduta pubblica con votazione palese;
- b) in seduta pubblica con votazione segreta;
- c) in seduta segreta con votazione palese;
- d) in seduta segreta con votazione segreta.
- 2. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla Legge e dallo Statuto, innanzitutto le deliberazioni relative alle nomine (del Revisore dei Conti, delle Commissioni) oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implichino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
- 3. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implichino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

TITOLO VII: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE.

Art.41 Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione segreta.

- 1. Terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di 3 scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
- 2. Il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, prendono nota del voto espresso dai Consiglieri, esaminando le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.
- 1. Indi fanno il calcolo dei voti pro e contro la proposta e immediatamente dopo, il Presidente procede alla proclamazione dell'esito della votazione.

Art.42 Calcolo della maggioranza.

- 1. Perché una deliberazione sia valida, occorre che ottenga, la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
- 2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata, qualora previsto dalla Legge o dalla Statuto
- 3. I consiglieri sono obbligati ad astenersi dalla votazione quando si deliberi su questioni in cui essi o parenti e affini sino al 4° grado civile abbiano interesse, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge con particolare riferimento alla L. 190/2012.
- 4. Non hanno diritto di voto, pur partecipando alla seduta gli eventuali assessori esterni.

Art.43 Computo dei votanti.

- 1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
- a) nel caso di votazione palese:

Non si debbono computare tra i votanti quelli che abbiano comunicato in precedenza la propria astensione intesa come non partecipazione;

b) nel caso di scrutinio segreto:

Si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili per cui, colui che intende astenersi (nell'ipotesi di cui alla lett. a) nelle votazioni segrete non può limitarsi a votare scheda bianca, bensi' deve dichiarare prima del voto esplicitamente la propria astensione e comunque in questo caso non gli verrà consegnata la scheda.

Art.44 Parità di voti e votazioni inefficaci.

1. Qualora una proposta riporti, in esito alle votazioni, una parità di voti, la relativa votazione è considerata inefficace salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.9 del presente regolamento. In tal caso il Presidente può far ripetere la votazione ovvero applicare il successivo comma.

2. Qualora invece la proposta non ottenga il quorum di voti necessario si riterrà esaurito, con la votazione, il relativo punto all'ordine del giorno e lo stesso verrà pertanto riproposto in altra seduta.

Art. 45 Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifica irregolarità nella votazione il Presidente su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario può valutate le circostanze annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata.

TITOLO VIII: VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Art.46 Verbali delle deliberazioni.

- 1. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e debbono contenere, laddove non venga richiamato in esso che la discussione è oggetto di apposita registrazione fonetica alla quale si rimanda, i punti principali della discussione le eventuali dichiarazioni di voto, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 2. Qualora il Consigliere richieda che vengano integralmente riportati i propri interventi o dichiarazioni di voto, dovrà consegnare gli stessi in forma scritta al Segretario Comunale, durante la discussione del relativo punto all'O.D.G. o eventualmente invierà la stessa al massimo entro le 24 ore successive.
- 3. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
- 4. Una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositata negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copia, previo pagamento dei diritti e dei costi di riproduzione, in conformità a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'accesso agli atti
- 1. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e, come tali, fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

Art.47 Approvazione dei verbali delle deliberazioni.

1. I verbali delle deliberazioni sono letti limitatamente all'oggetto nella seduta immediatamente successiva; ciascun consigliere può far rilevare eventuali integrazioni o modifiche relativamente ai verbali della seduta precedente diversamente gli stessi si intendo approvati.

Art.48 Esclusione del Segretario Comunale dalla seduta.

- 1. E' fatto obbligo al Segretario Comunale di lasciare l'aula nel corso delle sedute consiliari quanto egli si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 2. In questa ipotesi le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate, dal Presidente, ad un Consigliere all'uopo destinato. Della decisione va fatta espressa menzione nel verbale con la specifica dei motivi.

Art.49 Verbale della seduta segreta. 1. I verbali delle deliberazioni delle sedute segrete devono essere redatti in modo che vi sia fatta menzione, concisamente di quanto discusso e deliberato senza, indicare particolari relativi alle persone e vanificare con ciò lo scopo per cui la seduta è stata tenuta segreta.

TITOLO IX: ABROGATO

Art.50-ABROGATO

Art.51 ABROGATO

Art.52 ABROGATO

TITOLO X: PREROGATIVE E ADEMPIMENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

Art.53 Consiglieri Comunali

- 1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, ad eccezione delle ipotesi di dimissioni, come diversamente detta la norma di legge.

Art. 54

Decadenza dei Consiglieri Comunali per la mancata partecipazione alle sedute consiliari

- 1. Il Consigliere Comunale che non partecipi a 4 sedute consecutive, senza giustificato motivo decade dalla carica;
- 2. Le cause giustificative per ogni assenza devono essere esplicitate per iscritto anche via mail e pervenire al protocollo del Comune entro il giorno stesso in cui è stata fissata la seduta ovvero in sede di appello durante la seduta, a mezzo di altro consigliere;
- 3. Al Consigliere assente viene notificato l'inizio del procedimento di contestazione delle assenze con indicazione di un termine per presentare le giustificazioni. Nella prima seduta utile, successivamente al termine concesso, il Consiglio Comunale si pronuncia sulla decadenza, tenuto conto della giustificazione adotta.

Art.55 Dimissioni dalla carica di consigliere e surrogazione

1. Le dimissioni, la surrogazione e la supplenza dei consiglieri sono disciplinate dalla legge e dall'art. 13 comma 3 dello Statuto comunale.

TITOLO XI: COMMISSIONI CONSILIARI

Art.56 Istituzione

- 1. L'istituzione delle commissioni consiliari è prevista dall'art.12 dello Statuto Comunale, esse sono composte esclusivamente dai consiglieri comunali.
- 2. La partecipazione alle commissioni non dà il diritto al gettone di presenza.
- 3. Con il presente regolamento è istituita una commissione permanente per le modifiche statutarie e la redazione dei regolamenti comunali

Art.57 Costituzione

- 1. Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Sindaco, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio.
- 2. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti consiliari in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, La comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta di designazione mediante deposito presso la segreteria del comune.
- 3. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.

Art.58 Composizione

- 1. Le commissioni permanenti sono composte da n. 5 consiglieri di cui 2 della minoranza.
- 2. Esse durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale
- 3. Il Presidente della Commissione viene nominato dal Sindaco.
- 4. Funge da Segretario verbalizzante il Segretario Comunale o un impiegato comunale da questi nominato.

Art.59 Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art.60 Insediamenti

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

Art.61 Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art.62 Funzionamento

- 1. L'avviso di convocazione dei Commissari va comunicato almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione esclusivamente via mail anche senza ricevuta di ritorno o in alternativa via SMS o in estrema ratio a mezzo telefonata ai recapiti comunicati dai singoli membri all'ufficio segreteria. Nei casi d'urgenza la comunicazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima.
- 2. Le determinazioni delle commissioni permanenti vengono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari e sottoposte al Consiglio.

Art.63 Commissioni temporanee o speciali.

- 1. Il Consiglio, a mente dell'art.12, 2° comma dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee o speciali, determinandone i poteri, la durata, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti, la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
- 2. Le commissioni temporanee o speciali istituite in un numero massimo di 8 presentano al consiglio i risultati della loro attività sotto forma di relazione, proposte e pareri a seconda dell'argomento sottoposto al loro esame.
- 3. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste agli art. 57, 59, 60,61 e 62.

TITOLO XII: GRUPPI CONSILIARI

Art.64 Costituzione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali possono appartenere ad un gruppo consiliare costituito in conformità all'art. 15 dello Statuto.

Art.65 Composizione

- **1.** I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
- **2.** I consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, al Segretario Comunale, nei 10 (dieci) giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
- **3.** I consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
- **4.** I consiglieri che nel corso del mandato intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione al segretario Comunale.

Art.66 Costituzione

- 1. Ogni gruppo consiliare si dà per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei 15 (quindici) giorni successivi alla prima seduta del Consiglio ogni gruppo procede alla nomina del capo-gruppo dandone comunicazione al Segretario comunale, qualora tale facoltà non venga esercitata si procede come previsto dall'art.15 dello Statuto.
- **2.** Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capigruppo.

Art.67 Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art.68 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale, anche con eventuali valutazioni preliminari sull'ordine del Giorno di Convocazione del Consiglio Comunale emanato dal sindaco.

- 2. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su proposta della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
- **3.** Se richiesta dal Sindaco, degli argomenti trattati nella conferenza viene redatto verbale a cura del Segretario Comunale o di altro dipendente all'uopo presente e incaricato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art.69 Disposizioni transitorie e finali.

1. L'entrata in vigore di nuove Leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti questa materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento con obbligo per il Comune di adeguarlo con formale atto di modifica.

Art. 70 Diffusione del regolamento.

1. Copia del presente regolamento viene inviata esclusivamente via mail anche senza ricevuta di ritorno dal Sindaco ai Consiglieri in carica, nonché pubblicata nell'apposita sezione del sito internet comunale.

Art. 71 Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento di tutte le procedure relative alla sua approvazione e alla pubblicazione nelle forme previste dalla Legge e dallo Statuto.